



**COMUNE DI CALCINAIA**  
**Provincia di Pisa**

**ORDINANZA N. 12 / 2025**

**Oggetto :**

MODALITÀ DI VENDITA - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE - DIVIETO USO MATERIALI ESPLODENTI, IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2025" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO VENERDI' 25 APRILE 2025 NELLA FRAZIONE DI FORNACETTE DEL COMUNE DI CALCINAIA

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- che “Il Comitato XXV Aprile”, ha organizzato la consueta “Festa della Liberazione” il **giorno venerdì 25 APRILE 2025** che si svolgerà nelle strade del c.d. Centro Storico della frazione di Fornacette; il programma dell’evento prevede un Mercatino dell’Artigianato con l’installazione di stands gastronomici e non, oltre ai vari spettacoli musicali che si alterneranno sul palco installato in piazza della Resistenza.

**CONSIDERATO:**

- che durante la manifestazione si registra un notevole afflusso di persone, sia residenti sia provenienti dai comuni limitrofi;

**RILEVATO:**

- che il concentramento di persone, come risulta da altri eventi, comporta un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro, spesso frantumati e lattine, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dagli organizzatori, tale da costituire potenziale pericolo per l’incolumità delle persone;
- che detti contenitori si prestano ad essere abbandonati su aree pubbliche o private, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato con possibile pericolo (frantumi di vetro, etc.) per i cittadini che abitano nelle vicinanze dell’area del concerto o che vi transitano;
- che, le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravati dalla presenza a terra di contenitori di vetro, frantumanti e non;

## **PRESO ATTO:**

- che con Ordinanza n. 218 del 05/04/2025 a cura della Polizia Locale dell'Unione Valdera – Comando Territoriale Calcinaia, alla quale si rimanda per una completa e dettagliata lettura, sono state disposte le necessarie misure limitative della circolazione e della sosta veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione;
- del D.L 14/2017 “Decreto Minniti” convertito con Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- di quanto disposto nel verbale della Questura del 6 giugno 2017, in conseguenza del Decreto Minniti, nonché della circolare del Capo della Polizia Franco Gabrielli in particolare in merito alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

## **RITENUTO:**

- che, per quanto riassunto nei punti precedenti, esistano reali condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, tali da non poter escludere l'eventualità di lesioni alle persone, come per la tutela del decoro urbano del centro abitato, diversamente prevedibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto alla vendita di bevande in contenitori di vetro o in alluminio ricadenti nel Centro Storico;
- necessario evitare l'uso di materiali esplosivi e fumogeni che possa ingenerare fenomeni di panico negli spettatori all'interno dell'area interessata agli eventi e nelle zone limitrofe;

## **VISTO:**

- la Legge 48/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico Enti Locali*” all'art. 50 e, soprattutto, all'art. 54, il cui comma 4° recita “*Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...*”;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 08/08/2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 4 dell'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- la Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 recante il “Codice del Commercio”;
- il D.Lgs. 58/2010 e ss.mm.ii. “*Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici*”.

## **DATO ATTO:**

- che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato all'Ill.mo Sig. Prefetto così come previsto dal comma 4° del sopra richiamato art. 54 “*...I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli*

*strumenti necessari alla loro attuazione.”;*

## **PRESO ATTO:**

- che in base a quanto previsto dall'art. 7 della legge 241/1990, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- che in base a quanto previsto dall'art. 8 della legge 241/1990 *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2, mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”* l'Amministrazione Comunale provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, **dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del giorno venerdì 25 APRILE 2025 e comunque sino a cessate esigenze:**

**1) a tutti i titolari di pubblici esercizi in qualsiasi forma, compreso i distributori automatici, ai circoli privati, ai titolari di attività artigianali e commerciali ed ai titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche ricadenti nel centro storico della frazione di Fornacette:**

- **il divieto di vendita**, anche per asporto, di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche, in contenitori di vetro o di alluminio;
- **il divieto di somministrazione di alimenti e bevande** in contenitori di vetro, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga esclusivamente all'interno dei locali;
- che la **somministrazione di bevande**, quando consentita dalle normative vigenti, debba avvenire esclusivamente versando il contenuto liquido in **bicchieri di plastica o di carta** e trattenendo presso l'interno dell'esercizio il vuoto in vetro o in alluminio;

**2) il divieto di introdurre e/o consumare** cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine all'interno dell'area interessata dalla manifestazione delimitata dai varchi presidiati;

**3) il divieto di consumo** di cibi e bevande in contenitori di vetro e lattine nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito del centro storico di Fornacette;

**4) il divieto di far uso di materiale esplosivo**, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplosivi o fumogene in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.

## **AVVERTE**

- E' fatto salvo l'obbligo, sancito dall'art. 6 comma 2 del D.L.03/08/2007 n. 117, convertito in Legge 02/10/2007 n. 160, di rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche **dopo le ore 02:00 di notte**, per tutti i titolari ed i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.
- E' fatto salvo il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di anni diciotto ed alle persone in manifesto stato di ubriachezza.

### **DISPONE CHE**

- La presente ordinanza sia trasmessa:
  - all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Calcinaia;
  - all'Ufficio Stampa del Comune di Calcinaia;
  - alla Sezione Segreteria del Comune di Calcinaia;
  - all'Ill.mo Prefetto di Pisa per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine, a cura della Sezione Segreteria;
  - alla Questura di Pisa;
  - al Commissariato P.S. di Pontedera (PI);
  - al Comando Compagnia Carabinieri di Pontedera (PI);
  - alla Stazione Carabinieri di Calcinaia;
  - Al Comando Territoriale di Polizia Locale Calcinaia;
  - Al SUAP dell'Unione Valdera.
- La Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale Calcinaia, le forze di Polizia Statali nonché ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo svolga funzioni di Polizia Amministrativa e Giudiziaria, facciano rispettare la presente Ordinanza.
- L'inosservanza delle predette misure sia punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato o amministrative previste nelle vigenti normative, con la sanzione amministrativa pecuniaria tra € 50,00 e € 350,00, con pagamento in misura ridotta in **€ 150,00 (Centocinquanta/00)**, somma così determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 27/11/2008, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 Legge 689/1981.
- La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia ed è immediatamente esecutiva.

### **RENDE NOTO CHE**

- Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini è previsto e garantito dalla Legge 241/1990 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*"; e dal D.Lgs 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la "Sezione Segreteria" del Comune di Calcinaia.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è il Comandante Territoriale di Polizia Locale Calcinaia - Isp. Monica Vanni.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (TAR Regione Toscana) entro 60 gg. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg..
- Tutti i termini di impugnazione decorrono pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Calcinaia.

**Calcinaia, 23/04/2025**

**Il sindaco**  
Cristiano Alderigi / ArubaPEC S.p.A.